

Causa Tremigliozi e Mazzeo c. Italia – Prima Sezione – sentenza 21 luglio 2022 (ricorso n. 24816/03)

Diritto a un processo equo – Ragionevole durata del processo – Durata complessiva di un grado di giudizio in più di 8 anni - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.

La complessiva durata di un procedimento civile che – per un grado di giudizio – ammonti a più di 8 anni integra la violazione del diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.

Fatto e diritto. Nel 1995, Luigia Tremigliozi e Rocco Mazzeo adirono il tribunale di Benevento per la tutela dei loro diritti. La causa si prolungò per circa 5 anni e – nel 2000 – i ricorrenti presentarono ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 6.

Entrata in vigore la legge “Pinto”, i ricorrenti cessarono di coltivare il ricorso alla Corte EDU e presentarono istanza d'indennizzo alla Corte d'appello di Roma, la quale accordò loro la somma di 800 euro ciascuno, con decreto del 10 aprile 2003. Ritenendo insoddisfacente la somma, essi inoltrarono un nuovo ricorso alle Corte EDU. Nel frattempo, il giudizio originario terminò solo nel 2020 e nelle relative more la signora Tremigliozi decedette. La causa innanzi alla Corte di Strasburgo fu proseguita dal Mazzeo e dall'erede della signora Tremigliozi (la signora Cimino).

Per il tempo successivo al 2003, la Rappresentanza italiana aveva eccepito che i ricorrenti avevano esperito il rimedio interno *ex lege* Pinto.

Su quest'ultimo punto, la Prima sezione accoglie la prospettazione difensiva e limita il suo giudizio al solo periodo 1995-2003. La Corte – ritenendo comunque eccessiva la durata di 8 anni per un grado di giudizio - condanna l'Italia a pagare la somma di 3.220 euro ciascuno al ricorrente Mazzeo e all'erede della ricorrente Tremigliozi come danno morale e 1.000 euro ciascuno per rifusione delle spese.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Cocchiarella c. Italia del 2006

Matteo c. Italia del 2020

Petrella c. Italia del 2021